

Cassazione (ricorso per) - giurisdizioni speciali (impugnabilita') - commissioni tributarie

Commissioni tributarie regionali - Sentenze - Notificazione all'Agenzia delle entrate - Idoneità a far decorrere il termine breve per il ricorso per cassazione - Condizioni - Osservanza delle regole sulla notificazione alle persone giuridiche ex art. 145 c.p.c. - Necessità.

Corte di Cassazione, Sez. 5, Ordinanza n. 22909 del 08/08/2025 (Rv. 675577 - 01) Nel processo tributario, ai fini della idoneità a far decorrere il termine breve per proporre il ricorso per cassazione, la notificazione all'Agenzia delle entrate delle sentenze delle commissioni tributarie regionali deve essere effettuata, trattandosi di persona giuridica, con l'osservanza dell'art. 145 c.p.c., il quale prescrive che la notificazione si esegue nella sede della persona giuridica, mediante consegna di copia al rappresentante, alla persona incaricata o, in mancanza, ad altra persona addetta alla sede stessa.